



ItaliaLavoro

ITALIA LAVORO

Num. Prot. 0003862/2012

Data Prot. 26/03/2012



0003862/2012

A168-

Lucchetto

REGISTRATO

16283

Spett.le

Dedagroup s.p.a.

Loc. Palazzine 120/f

38121 Gardolo (TN)

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE BANCHE DATI DOCUMENTALI E STATISTICHE.

Tra

Italia Lavoro S.p.A. (di seguito anche "il Cliente") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma

e

Dedagroup s.p.a. (di seguito anche operatore economico) con sede legale in Loc. Palazzine 120/f 38121 Gardolo (TN)

PREMESSO CHE

Italia Lavoro S.p.A., in data 22/06/2011, ha approvato la richiesta di fornitura in oggetto, in coerenza con quanto previsto dal regolamento aziendale, attraverso una procedura trasparente e comparativa ha individuato la Dedagroup s.p.a. quale fornitore.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue.

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente al disciplinare di gara ed all'offerta n. 20110000634.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto, la fornitura dei servizi di supporto necessari alla realizzazione del nuovo Sistema di gestione delle banche dati documentali e statistiche, secondo quanto specificato e dettagliato nell'articolo "Oggetto" del Capitolato d'oneri di cui all'Allegato 1 del disciplinare di gara.

Articolo 3 – Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dalla data del perfezionamento e le prestazioni dovranno essere espletate entro quattro mesi dalla decorrenza.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto. Pagamento.

4.1 Per la fornitura sarà riconosciuto un compenso complessivo di Euro 126.284,00 (centoventiseimiladuecentottantaquattro/00), oltre IVA. L'importo innanzi concordato deve intendersi comprensivo di tutto quanto spettante. Pertanto l'operatore economico non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Italia Lavoro SpA

00197 Roma • Via Guidubaldo Del Monte, 60

Telefono 06.80244.1 - Fax 06.8082085

www.italialavoro.it


Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Certificata UNI EN ISO 9001:2000 (n. 595 - Uniter)



4.2 Il pagamento del corrispettivo convenuto avverrà con le seguenti modalità:

30% all'approvazione del progetto ed il restante 70% al superamento del collaudo.

Il pagamento sarà effettuato 30 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario su c/c indicato dall'operatore economico e, comunque, solo previa acquisizione da parte degli uffici di competenza del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le parti, in deroga a quanto previsto dal D. lgs 231/2002, fissano sin d'ora l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 5 - Responsabilità ed obblighi

5.1 L'operatore economico sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. dell'esatto e puntuale funzionamento dei sistemi e risponderà per danni derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti dei Programmi e relativi aggiornamenti.

5.2 L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Articolo 6 – Garanzia

L'operatore economico si impegna a sostituire eventuali prodotti difettosi entro 12 mesi dalla consegna dei medesimi.

Articolo 7 - Risoluzione

7.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c., il presente contratto:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 5, 6 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico dell'operatore economico, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri / Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

7.2 La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, da effettuarsi con comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al Responsabile di contratto. In caso di risoluzione l'operatore economico avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Società con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 8 - Obbligo di riservatezza

L'operatore economico sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per Italia Lavoro carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 9 - Autorizzazioni

L'operatore economico dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, etc, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'operatore economico darà immediata comunicazione al Cliente qualora subisca da parte della P.A. o del Produttore, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura. In tal caso, il cliente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.



1.2 Il pagamento del corrispettivo convenuto si verifica con le seguenti modalità:
 30% all'approvazione del progetto ed il restante 70% al superamento del collaudo.
 Il pagamento sarà effettuato 30 giorni fine mese dalla fattura emessa dal cliente. L'importo indicato dall'operatore economico e, comunque, solo previa accettazione da parte degli uffici di competenza del Documento unico di regolamentazione (DURC). Le parti in design a quanto previsto dal D. lgs. 231/2002, fissano sin d'ora l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 5 - Responsabilità ed obblighi

5.1 L'operatore economico sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. dell'esito e puntuale funzionamento del sistema e risponderà per danni derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti del Programma e relativi aggiornamenti.
 5.2 L'operatore economico assume tutti gli obblighi di riservatezza del flusso finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Articolo 6 - Garanzia

L'operatore economico si impegna a sostituire eventuali prodotti difettosi entro 12 mesi dalla consegna del medesimo.

Articolo 7 - Risoluzione

7.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. il presente contratto:
 - violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6 del presente contratto;
 - sopravvenienza a carico dell'operatore economico, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lavoro alla dipendenza mafiosa;
 - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze presso Regioni, A.A.R., organismi ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.
 7.2 La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, da effettuarsi con comunicazione ricevuta (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al Responsabile di contratto. In caso di risoluzione l'operatore economico sarà tenuto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Società con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 8 - Obbligo di riservatezza

L'operatore economico sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di tutti informazioni, conoscenze od altro di cui sarà comunicazione o prendere atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per Italia Lavoro carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 9 - Autorizzazioni

L'operatore economico dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, e fidarsi, rinunciarvi dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, etc. necessari presso Regioni/A.A.R. e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'operatore economico data atto che la comunicazione al Cliente qualora subisca da parte della P.A. o del Produttore, anche per cause ad esso non imputabili, alla revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altra, sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura. In tal caso, il cliente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'operatore economico autorizza, ai sensi della vigente normativa, Italia Lavoro ad utilizzare i Suoi dati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei bonifici bancari. Resta inteso che la società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che Vi riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 11 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.


Articolo 12 - Codice Etico

Con la firma del presente contratto l'operatore economico si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Italia Lavoro S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.italialavoro.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'operatore economico dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del presente contratto.

Se d'accordo con quanto sopra vi preghiamo di ritrascrivere la presente su Vostra carta intestata e di restituircela sottoscritta per accettazione unitamente alla dichiarazione ex L. 136/2010 allegata

Italialavoro S.p.A.
Paola REBOANI
Presidente e Amministratore Delegato



Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'operatore economico autorizzato, ai sensi della vigente normativa, Italia Lavoro ad utilizzare i suoi dati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei benefici previsti. Resta inteso che la società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che VI riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 11 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interposizione o l'esecuzione del presente atto, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà competente il foro esclusivo il Foro di Roma.

Articolo 12 - Codice Etico

Con la firma del presente contratto l'operatore economico si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Italia Lavoro S.p.A. il cui testo è presente sul sito www.italiavoro.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice Etico.

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'operatore economico dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Se d'accordo con quanto sopra vi preghiamo di sottoscrivere la presente in 7 copie con intestazione in cui l'istituzione sottoscritta per accettazione unitamente alla dichiarazione ex art. 1362/2010 del c.c.

ITALIAVORO S.p.A.
Paolo REBOANI
Presidente e Amministratore Delegato

ALLEGATO**ex****Legge 13/08/2010 n. 136 (Articolo 3 commi 8 - 9)**

Premesso che:

a) la Legge 13/08/2010 n. 136 all'articolo 3 ha previsto l'obbligo, a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, di:

- utilizzare *conti correnti bancari o postali dedicati* e di effettuare i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (al comma 1);
- seguire particolari modalità per specifici pagamenti ivi regolati (ai commi 2 - 3);
- per ciascuna transazione riportare nel bonifico bancario il "CUP" (codice unico di progetto) (al comma 5) e/o il CIG (codice identificativo gara);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei *conti correnti dedicati* nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi (al comma 7);
- indicare nei contratti di appalto, subappalto e subfornitura l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai commi 8 e 9);

b) intendendo osservare ed ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in essere sopra citato, è necessario integrare detto contratto con le condizioni qui di seguito indicate.

Le parti

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Le parti osserveranno la normativa che impone all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente di contratti pubblici di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto pubblico e relativi subappalti e subforniture sul "*conto bancario o postale dedicato*"; per l'effetto l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
IBAN _____; dichiara che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti _____. Ogni eventuale variazione relativa al *conto dedicato* sarà tempestivamente comunicata.
3. Le parti osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5 della Legge 13/08/2010 n. 136. I flussi finanziari dell'appaltatore, del subappaltatore (se previsto il subappalto) nonché del subcontraente ((se previsto) riconducibili a contratti pubblici, pertanto, saranno effettuati riportando nel bonifico il relativo CUP (codice unico di progetto). Sarà cura dell'appaltatore compiere gli atti previsti dalla normativa per conoscere tempestivamente il CUP ed il CIG relativi all'appalto pubblico riconducibile o connesso al presente contratto e comunicarlo immediatamente al subappaltatore/subcontraente.

La Stazione appaltante dichiara che il CUP per il contratto in oggetto è: non necessario
e che il Cig è 2913332D9B.

In Caso di subappalto o subfornitura per contratti pubblici sarà a carico dell'appaltatore comunicare il codice CUP ed il relativo CIG al subappaltatore o subcontraente.

4. Le parti osserveranno la disposizione prescrivente che l'appaltatore, nel caso di sottoscrizione di contratti di subappalto o subfornitura, inserisca in tali contratti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ogni parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla normativa e che, nei loro riguardi, fossero obbligatori per i subappaltatori e subcontraenti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 Legge 13/08/2010 n. 136.
L'appaltatore inoltre, con ogni possibile ragionevole sollecitudine, dovrà fornire alla stazione appaltante, se esistenti, copia dei contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura riconducibili a contratti pubblici.
5. Ogni parte riconosce a controparte la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del medesimo contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

 Italia/lavoro S.p.A.
IL CLIENTE **REBOANI**
Presidente e Amministratore Delegato

LE PARTI

IL FORNITORE

IL DIRETTORE RESPONSABILE
L'ESPRESSO S.p.A.
Ministero e Amministrazione Delegata